

	COMUNE DI SANT'ELENA PROVINCIA DI PADOVA www.comune.santelena.pd.it Via 28 Aprile, 1 – 35040 Sant'Elena (Pd)	
	Tel. 0429/ 98695 Partita Iva 01873810285 PEC: santelena.pd@cert.ip-veneto.net	Fax 0429/690704 Codice Fiscale 82002850285

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 19-12-2022

OGGETTO	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100, POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31.12.2021 APPROVAZIONE.
----------------	--

Oggi **diciannove** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
BARBETTA Emanuele	Presente	SACCO Egidio	Assente
BERTAZZOLO Irene	Presente	BUSINAROLO Valentina	Presente
SAORIN Luca	Presente	PADOVAN Renato	Presente
FERRO Riccardo	Presente	VERONESE RESIO	Presente
PARIBELLO Antonio	Presente	DARGENIO Antonio	Assente
DI CORATO Luigi	Presente		

Presenti 9 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Candia Massimo.

BERTAZZOLO Irene come scrutatore

FERRO Riccardo come scrutatore

DI CORATO Luigi come scrutatore

Constatato legale il numero degli intervenuti, PADOVAN Renato nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100, POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31.12.2021 APPROVAZIONE.
----------------	--

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

PRESO ATTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 03/10/2017 avente ad oggetto "Revisione

straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, come modificato dal decreto

legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute";

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,

predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies T.U.S.P.);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del

D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n. 39 del 03.10.2017 avente ad oggetto "Revisione

straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, come modificato dal decreto

legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute", la delibera di Consiglio comunale n. 55/2018, la deliberazione di Giunta comunale n. 83/2019, la delibera di Consiglio comunale n. 42 del 31.12.2020 ed infine la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 31.12.2021;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Sant'Elena, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e dalla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO inoltre che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dall'ufficio comunale competente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e a quanto indicato nelle *Schede di Analisi allegato sub "A"* che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'ente alla data del 31/12/2021, detiene le seguenti partecipazioni:

N.	DENOMINAZIONE	% PARTECIPAZIONE	ATTIVITA'
1	CONSORZIO VALGRANDE	20%	Realizzazione e gestione di una residenza sanitaria assistenziale per anziani.
2	CONSORZIO PADOVA SUD	0,917%	Gestione integrata dei rifiuti.
3	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	0,44 %	Gestione rete bibliotecaria
4	CONSIGLIO DI BACINO BACCHIGLIONE	0,22 %	Servizio idrico integrato
5	CONSIGLIO DI BACINO PADOVA SUD	0,96%	Funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani
6	ACQUEVENETE S.P.A.	0,58 %	Acquedotto e gestione acque reflue
7	GAL PATAVINO S.C.A.R.L.	0,80%	Progetti a favore del territorio

DATO ATTO che, esaminate le singole partecipazioni detenute dall'ente, si evidenzia che:

- per quanto riguarda i Consorzi tra Comuni sopra indicati di cui ai punti 1, 2 e 3, trattasi di forme associative disciplinate dal D.lgs n. 267 del 2000, non ricadenti nelle previsioni di cui al D.lgs. 175/2016; e, peraltro, secondo il combinato disposto degli artt. 2 comma 1, lett. a), 20 e 24 del citato decreto, sono essi stessi soggetti a ricognizione delle proprie eventuali partecipazioni ed alla relativa trasmissione alla Corte dei conti ed al Mef. Ciò trova conferma negli "indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche" secondo cui le partecipazioni delle Amministrazioni nei consorzi che non rivestono forma societaria non sono oggetto di razionalizzazione;

- ☞ Tuttavia, per quanto concerne il Consorzio Valgrande, per mera completezza, si evidenzia quanto segue:
- 🔗 con deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 27/11/2019 è stato approvato lo scioglimento e la liquidazione del Consorzio Valgrande;
 - 🔗 con deliberazione consiliare n. 4 del 25.01.2021 avente ad oggetto "Chiusura della liquidazione del Consorzio Valgrande - approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto acquisizione al patrimonio comunale del terreno e della gestione della concessione del servizio del centro servizi per anziani di Sant'Urbano" sono stati approvati espressamente, con effetto immediato, gli atti presentati dal Liquidatore, è stata rilasciata ampia quietanza liberatoria, senza riserve ai sensi degli art. 2492 – 2493 c.c. al fine di procedere all'immediata cancellazione della società dal registro delle imprese, entro i termini di legge, inoltre è stato dato mandato al liquidatore dr. Roberto Dell'Omodarme di procedere alla immediata cancellazione della società dal registro delle imprese iscritto al n. PD-311263 ed infine è stato conferito mandato al Sindaco o al suo delegato di partecipare all'Assemblea all'uopo convocata per le deliberazioni conseguenti;
 - 🔗 infine, con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 07.04.2022 avente ad oggetto "CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO VALGRANDE AL 31.12.2021 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE E DEL PIANO DI RIPARTO ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEL TERRENO E SUBENTRO NELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DEL CENTRO SERVIZI PER ANZIANI DI SANT'URBANO. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI COSTITUZIONE DELLA GESTIONE ASSOCIATA TRA IL COMUNE DI SANT'URBANO E SANT'ELENA" si è provveduto ad approvare espressamente, con effetto immediato, il bilancio finale di liquidazione redatto al 31 dicembre 2021 (costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico), ed il relativo piano di riparto e ad acquisire il patrimonio di cui risulta proprietario il Consorzio Valgrande, ai sensi dell'art. 4, comma 5, e art. 50 dello Statuto consorziale, in misura proporzionale alla quota di partecipazione del 22,22%, di cui dispone il Comune di Sant'Elena;
- ☞ per quanto concerne i Consigli di Bacino sopra indicati di cui ai punti 4 e 5, trattasi, per le medesime ragioni indicate alla lett. A), di enti anch'essi non ricompresi nel perimetro dei soggetti da indicarsi nel piano di razionalizzazione in parola di cui trattasi;
- ☞ Per quanto riguarda Acquevenete S.p.A., si rileva quanto segue:
- 🔗 trattasi di società risultante dalla fusione per incorporazione di Centro Veneto Servizi spa in Polesine Acque s.p.a. ed avente ad oggetto la gestione di tutte le opere acquedottistiche e fognarie, comprese quelle esistenti a servizio delle popolazioni dei 108 Comuni aderenti;
 - 🔗 detta società, alla quale il Comune di Sant'Elena partecipa con una quota pari allo 0,58%, rientra nelle categorie di cui all'articolo 4, comma 2 lett.a) del D.lgs 175/2016 ossia tra le società "di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi".
 - 🔗 Pertanto, essendo ente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, non costituisce oggetto di interventi di razionalizzazione.
- Quanto alle partecipazioni indirette per il tramite di Acquevenete S.p.A. di cui all'allegato A):

DENOMINAZIONE	FORMA GIURIDICA	TIPOLOGIA
VIVERACQUA SCARL	Società consortile a responsabilità limitata	Società partecipata al 6,07 di Acquevenete. In riferimento al fatturato medio si rileva come la società risulti in utili in tutto gli esercizi e si richiama il comma 5 bis dell'art. 24 del T.u.s.p. che prevede "fino al 31 dicembre 2021 I disposizioni dei commi 4 e

		5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano predetto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione
--	--	---

vengono escluse dalla revisione periodica trattandosi di partecipate da quotata, e non controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche. Ne consegue che ai sensi dell'art. 1, comma 5, del TUSP, le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l'articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.

Oltretutto si evidenzia che per nessuna delle società indirette di cui sopra si presenta una situazione di controllo da parte del Comune ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, per cui ne discende che, in ogni caso, le predette società non andrebbero incluse nel piano in parola;

 Per quanto riguarda il GAL PATAVINO SCARL si rileva quanto segue:

-  il GAL PATAVINO SCARL nato come associazione nel 1994, nel 2002 si è trasformato in S.c.a.r.l. (società consortile a responsabilità limitata) per la gestione dei Fondi LEADER ("Liaison entre Actions de Développement de l'Économique Rurale" – Collegamenti tra azioni dello sviluppo economico rurale), un approccio allo sviluppo dei territori rurali promosso e sostenuto dall'Unione Europea, assumendo il ruolo di Gruppo di Azione Locale ai sensi dell'art. 62 del Regolamento CE n. 1698/2005. Grazie alla capitalizzazione dell'esperienza e alle competenze maturate dalla società è stato confermato il ruolo di GAL anche nelle programmazioni successive (Leader II 1994-1999, Leader + 2000-2006, Programmazione 2007-2013) fino a giungere alla Programmazione in corso 2014-2020 in relazione alla quale il GAL è stato ammesso con DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016 a seguito presentazione di domanda al "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale leader – SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo. Regolamento (UE) 1303/2003 e 1305/2013", riproposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1065 del 03 agosto 2021 Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Assegnazione ai Programmi di sviluppo locale selezionati con DGR 1547/2016 delle risorse aggiuntive 2021-2022 e adeguamento dei termini e delle scadenze per l'esecuzione dei Tipi di intervento 19.2.1, 19.3.1 e 19.4.1;
-  l'art. 4 comma 6 del Decreto Legislativo n. 175/2016 prevede espressamente che "*è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'art. 51 (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio del 2014*";
-  La conferma ed il riconoscimento al GAL Patavino s.c.a.r.l. da parte della stessa Regione Veneto del ruolo di GAL nel quadro normativo che disciplina la Programmazione 2014-2020, valevole anche per il 2021, suggerisce il mantenimento della partecipazione e la prosecuzione del percorso intrapreso, onorando così le risorse impiegate nella società, anche di natura pubblica, nel corso degli anni. A ciò si aggiunge l'importanza strategica e crescente che la società ha assunto per il territorio, testimoniata anche dall'ampliamento nel corso degli anni della compagine sociale.

DATO ATTO di tutto quanto sopra considerato;

VISTO l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dall' ufficio comunale competente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e a quanto indicato nelle *Schede di Analisi* (allegato A) allegate alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE** la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31/12/2021, sulla base di quanto indicato nelle "*schede analisi*" al 31/12/2021, **allegato sub A** che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI DARE ATTO** che, sulla base dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e a quanto indicato nelle Schede di Analisi (**allegato A**) allegate alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, non sussistono ragioni di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2021 del Comune di Sant'Elena, ai sensi dell'art. 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- 4) **DI DARE ATTO** che, per le ragioni espresse nelle premesse della presente deliberazione, la società partecipata dall'Ente, Acquevenete S.p.A. resterà, allo stato, nel portafoglio finanziario del Comune senza necessità di procedere ad interventi di razionalizzazione in quanto trattasi di partecipazione rientrante nelle categorie di cui all'articolo 4, comma 2 lett. a) del D.lgs n. 175/2016 ossia tra le società "di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi";
- 5) **DI DARE ATTO** inoltre, che, per le ragioni espresse nelle premesse della presente deliberazione, la società consortile GAL Patavino, resterà, allo stato, nel portafoglio finanziario del Comune senza necessità di procedere ad interventi di razionalizzazione in quanto trattasi di partecipazione rientrante nelle categorie di cui all'art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 175/2016 ai sensi del quale "*è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'art. 51 (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio del 2014*";
- 6) **DI DARE ATTO**, infine, che il presente provvedimento costituisce anche aggiornamento della ricognizione anno 2020, approvata dal Consiglio comunale con atto n. 54 del 31/12/2021;
- 7) **DI TRASMETTERE** le risultanze del presente piano all'organo di governo della società a partecipazione diretta per le dovute azioni da intraprendere;
- 8) **DI DARE ATTO** che l'esito della presente deliberazione sarà comunicato alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016;
- 9) **DI DARE ATTO** che la pubblicazione della presente delibera all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero in riferimento ai dati sensibili;

- 10) **DI ASSolvere** l'obbligo di pubblicazione della presente delibera, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.), sul sito internet del Comune "Amministrazione Trasparente" – sezione "Provvedimenti" – sottosezione "Provvedimenti organi indirizzo politico", contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line.

infine, stante l'urgenza,

PROPONE

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie entro il 31/12/2022 e di comunicare l'esito della presente deliberazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Si dà atto che alle ore 19:39 entra in sala consiliare il consigliere Dargenio Antonio.

I membri del consiglio sono ora 10.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta.

Visti i pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, conseguiti secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Presidente illustra in sintesi il contenuto della deliberazione, le partecipazioni societarie ed in particolare la partecipazione al Consorzio Valgrande e ad Acquevenete.

Il consigliere Dargenio Antonio: chiede perché si inserisce il consorzio Valgrande tra le partecipate quando è stato già liquidato. Legge l'art. 20 del TUSP.

Il Presidente: osserva che la ricognizione va fatta guardando alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'adozione dell'atto.

La dr.ssa Delia Rudan: conferma che il provvedimento va adottato entro il 31 dicembre 2022 ma guardando alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consigliere Paribello Antonio: osserva che nella deliberazione è specificata la liquidazione del Consorzio.

Il consigliere Dargenio Antonio: chiede cosa ne pensa il Segretario comunale.

Il Segretario: conferma quanto detto dalla dott.ssa Rudan.

La proposta di deliberazione viene messa ai voti:

PRESENTI	10
ASTENUTI	0
VOTANTI	10
FAVOREVOLI	9
CONTRARI	1 (Dargenio Antonio)

DELIBERA

1. Di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione od integrazione.

Successivamente, con apposita separata votazione dall'esito

PRESENTI	10
ASTENUTI	0
VOTANTI	10
FAVOREVOLI	9
CONTRARI	1 (Dargenio Antonio)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie entro il 31/12/2022 e di comunicare l'esito della presente deliberazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:56.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 55 del 15-12-2022 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100, POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31.12.2021 APPROVAZIONE.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Presidente
PADOVAN Renato**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale
Candia Massimo**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.